



# Comune di MAGLIANO di TENNA

Provincia di FERMO



**GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE**  
sito in Viale EUROPA

## Capitolato Speciale per la concessione della gestione del centro sportivo

Magliano di Tenna lì 06 marzo 2018



Resp. Area Tecnica  
-Sett. LL.PP., Patrimonio e Ambiente-  
geom. Aroldo LEONI

Il Sindaco

Dott.ssa Maria Federica PAOLONI

# CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIALE EUROPA

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente capitolato riguarda l'affidamento in concessione del Centro Sportivo sito in Viale Europa n. 25 la cui struttura è composta dai seguenti impianti:
  - n. 4 campi per il gioco delle bocce (Bocciodromo Comunale);
  - locale Bar e relativi servizi;
  - locali spogliatoio;
  - campo polivalente esterno;
  - campo da tennis;
  - aree di verde pubblico attrezzato antistanti il Bocciodromo Comunale.
2. La gestione del Centro dovrà assicurare il funzionamento degli impianti quale servizio pubblico, anche al fine di consentire la fruizione degli stessi da parte di tutta la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio.
3. La gestione di ciascun impianto è rivolta:
  - alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale;
  - alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;
  - alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza, con precedenza di fruizione alle locali società/associazioni sportive, per salvaguardarne l'attività sul territorio comunale.
4. Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche preventivamente concordate tra il Concessionario ed il Comune.
5. Ciascun impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari vigenti, in particolar modo nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" e del Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n. 4 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012 n. 5".
6. L'organizzazione e gli allestimenti di competenza del Concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori del Centro sportivo. Il Concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile accordando, su semplice richiesta degli interessati e laddove possibile, l'uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione degli impianti in gestione.

## **ART. 2 - DURATA**

1. La durata della presente concessione è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula del contratto. La concessione potrà essere prorogata per ulteriori 2 (due) anni su richiesta del Concessionario, da formalizzare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, e previo espresso atto dell'amministrazione comunale, valutate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Al termine della durata della concessione, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.
3. Al termine del periodo di cui sopra il Concessionario uscente non avrà alcun diritto di prelazione sulla futura gestione del Centro, oggetto della presente concessione, e sull'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

## **ART. 3 - CANONE**

1. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente capitolato, il Concessionario corrisponde al Comune un canone annuo stabilito in Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre l'IVA, se dovuta, ripartito in 12 rate mensili, da corrispondere entro i primi 10 (dieci) giorni del mese.
2. Il corrispettivo annuale, considerando base 100 il primo anno di esercizio, viene incrementato per gli anni successivi in ragione dell'aumento dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle pubblicazioni ISTAT dell'anno precedente.

3. Il canone annuo sarà oggetto del seguente sconto per i primi tre anni di durata della concessione:
- 10% di sconto per il primo anno;
  - 5% di sconto per il secondo anno;
  - 3% di sconto per il terzo anno.

#### **ART. 4 - CAUZIONE**

1. Il Concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, e comunque entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari al 10% del valore della concessione.
2. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero mediante fidejussione bancaria.
3. Si precisa che la suddetta cauzione:
  - dovrà avere validità almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui il Comune rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
  - dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Magliano di Tenna;
  - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.
4. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme di cui il Comune avesse diritto.
5. E' fatto salvo l'perimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario, sempre che all'Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.
7. In ogni caso, resta all'Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
8. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
  - a. rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto, le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché alle eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione agli impianti sportivi ed al loro utilizzo nel corso della concessione;
  - b. installazione di quanto necessario per l'esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (banco bar, tavoli, sedie, etc.). La fornitura e l'installazione delle attrezzature e degli arredi sono a carico completo del Concessionario salvo approvazione preventiva da parte del Comune del tipo di attrezzatura ed arredi che il Concessionario intende installare;
  - c. provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture (anche tecnologiche) e degli impianti sportivi, garantendone il funzionamento ed il corretto utilizzo (compresi infissi e tinteggiature, apparecchiature ed impianti in genere quali caldaie, estintori, ecc.);
  - d. provvedere a propria cura e spese alle utenze telefoniche, acqua, energia elettrica, riscaldamento ed impianti tecnologici presenti nel Centro Sportivo, compresi i consumi inerenti la gestione dei

- campi da gioco delle bocce riservati, ai sensi dell'art. 9, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede a Magliano di Tenna che promuovono il gioco delle bocce. A tal fine il Concessionario procederà alla volturazione a suo nome dei contratti in essere, con possibilità di modificare le condizioni contrattuali previa comunicazione al Comune;
- e. provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili agli urbani;
  - f. provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia (compreso l'acquisto del materiale) di tutte le strutture del Centro Sportivo, compresa la manutenzione degli spazi esterni, giardini antistanti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, in modo da garantire la corretta fruibilità degli impianti e di non interferire con le attività sportive;
  - g. provvedere alla custodia e vigilanza degli impianti, impedendo l'accesso a chiunque non abbia titolo, garantendo il servizio di assistenza e custodia anche durante le manifestazioni sportive;
  - h. provvedere alla apertura, alla chiusura e custodia degli impianti;
  - i. segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;
  - j. tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla gestione degli impianti sportivi; il Concessionario dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio, per tutta la durata del contratto;
  - k. mettere a disposizione gratuitamente le strutture sportive per le attività ginniche scolastiche, quando necessario per impossibilità saltuaria di utilizzo delle strutture scolastiche. In tali occasioni il Concessionario sarà tenuto ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all'interno delle attività per le quali viene affidata la concessione;
  - l. mettere a disposizione gratuitamente gli impianti per le manifestazioni sportive organizzate dall'autorità scolastica e CONI (Giochi della Gioventù, campionati scolastici, Festa dello Sport etc.). In tali occasioni il Concessionario sarà tenuto ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all'interno delle attività per le quali viene affidata la concessione;
  - m. verifica periodica degli idranti, degli estintori ed uscite di sicurezza, nonché dello status defibrillatori e presenza di personale abilitato all'utilizzo;
  - n. verifica periodica impianti termici e connessi controlli previsti per legge;
  - o. rinnovo omologazioni per svolgimento attività sportiva;
  - p. mantenimento in efficienza impianti e dispositivi di sicurezza.
2. Il Concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso dei locali, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce il Centro sportivo, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria del Centro. Il Concessionario si assume l'onere di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria degli impianti provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari per: riparazione e rifacimento tinteggiature dei locali; riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serrature interne ed esterne, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; riparazione e sostituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche installate, se danneggiate, cambio lampadine e/o neon, interruttori e punti presa dell'impianto elettrico; controllo periodico caldaie e controllo periodico estintori; accertamento periodico e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che riterrà opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di disfunzione, il Concessionario dovrà intervenire entro due ore per la messa in funzione dell'impianto, riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti ecc.); montaggio e smontaggio delle strutture occorrenti per l'attività sportiva; pulizia di tutte le attrezzature sportive e ripristino dei campi gioco al termine di ciascuna attività sportiva, là dove si renda necessario e funzionale per l'espletamento dell'attività sportiva successiva. Il precedente elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Concessionario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici).

4. Sono a carico dell'affidatario i lavori di migioria individuati in sede di aggiudicazione ed oggetto di offerta economicamente più vantaggiosa di seguito descritti, i quali dovranno essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto in argomento:

\_\_\_\_\_ *omissis* \_\_\_\_\_.

Ferme le seguenti caratteristiche di base:

Lavori di migioria del centro sportivo da effettuare entro il primo anno di gestione	
C1	Arredo aree con giochi per bambini: Fornitura e posa in opera di giochi per bambini consistente in: N. 1 altalena singola Struttura: montanti in acciaio zincato e verniciato diametro 89 mm Traversa: diametro 89 mm Snodi: acciaio inox con cuscinetti a sfera Dimensioni max. attrezzatura: 185×239 cm Altezza max. di caduta: 132 cm N. 2 dondoli Giochi a molla di forma diversa Tipo: cavallino e cane.
C2	Lavori recinzione campo polivalente: Recinzione omologata secondo normative CONI e UNI 10121-2 con l'utilizzo di tubolari in acciaio zincato a caldo e rete zincata plastificata. Tutto il sistema di perimetrazione deve essere omologato predisponendo alla base di ogni opera i relativi calcoli statici, per cui si avranno: plinti, pali e quant'altro necessario, dimensionato in riferimento a parametri ben precisi che le normative di riferimento indicano.
C3	Tinteggiatura pareti nord, sud ed est: Tinteggiatura delle pareti con idropittura acril-silossanica per esterni compresa mano di fondo, previo lavaggio ad altra pressione, stesura di una mano di primer ancorate e chiusura di buche e ripristini vari, oltre al rinnovo della scritta "Bocciodromo".

#### **ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

1. Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, intendendosi esclusivamente gli interventi necessari per rinnovare o sostituire parte degli immobili e per assicurare la stabilità delle strutture. Gli interventi di manutenzione straordinaria son quelli meglio definiti dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici).
2. A titolo esemplificativo, si intende per manutenzione straordinaria: manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti; rifacimento completo dei campi da gioco; rifacimento totale o nuova realizzazione dei sostegni e della rete metallica di recinzione; riparazione straordinaria e sostituzione di caldaie, bruciatori, boiler, pompe, autoclavi, serbatoi, termosifoni; rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche; aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni del Coni e delle varie federazioni sportive; opere connesse con eventuale uso straordinario degli impianti sportivi.
3. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale *-Sett. LL.PP., Patrimonio e Ambiente-*, le situazioni per le quali risultano necessari interventi di manutenzione straordinaria. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata segnalazione saranno addebitati al Concessionario.

#### **ART. 7 - ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Il Concessionario dovrà attivare la pratica amministrativa per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi presso i locali del Centro Sportivo adibiti a tale finalità.
2. L'esercizio di cui al punto 1., avente durata corrispondente alla validità della concessione, sarà intestata al Concessionario, non potrà essere trasferita a terzi ed avrà validità esclusivamente per i locali per i quali è stata rilasciata. Alla scadenza della concessione o, comunque, in via anticipata nel caso di recesso anticipato, l'autorizzazione in questione scadrà automaticamente.
3. Il Concessionario si impegna a:
  - condurre con diligenza e professionalità il locale adibito a bar osservando ogni normativa vigente in materia, compresi gli obblighi di esposizione delle relative autorizzazioni, prezzi, ecc.;

- assumere a proprio carico tutta l'organizzazione gestionale comprese tutte le spese relative al personale (retribuzioni, contributi e assicurazioni) e garantire l'applicazione dei contratti vigenti al personale in servizio;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia giornaliera di tutti gli ambienti destinati all'esercizio oggetto della concessione nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti, in base alla normativa vigente;
  - somministrare prodotti di prima qualità e nel rispetto delle norme igieniche;
  - il Concessionario rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell'esercizio dell'attività;
  - rispettare la normativa vigente in materia fiscale, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
  - segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali o agli organi di Polizia situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per le persone che frequentano l'esercizio e per il patrimonio comunale.
4. Al Concessionario è vietato esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.
5. Previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario potrà esercitare altre attività di natura commerciale o richiedere ulteriori licenze, tenuto conto delle finalità del servizio e alle condizioni che di volta in volta saranno valutate.
6. L'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere erogato, tramite il Concessionario, sotto la propria personale responsabilità e/o preposto. In ogni caso, il Concessionario o il preposto dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale in materia.
7. Il bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l'orario di utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie. Tutte le condizioni previste per la concessione degli impianti valgono anche per il servizio bar.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL CENTRO E DELLE ATTREZZATURE**

1. Il Concessionario utilizza il Centro Sportivo per le sole attività cui è destinato. Ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario dovrà rispettare gli orari di apertura del centro sportivo di seguito descritti, i quali risultano dall'offerta economicamente più vantaggiosa ed oggetto di aggiudicazione:

-----omissis-----

Gli orari di apertura che devono essere comunque garantiti dal concessionario sono i seguenti:

Giorno	Mattino		Pomeriggio		Sera	
Lunedì			15,00	20,00		
Martedì			15,00	20,00		
Mercoledì			15,00	20,00		
Giovedì			15,00	20,00		
Venerdì			15,00	20,00		
Sabato	9,00	13,00	15,00	20,00	21,00	23,00
Domenica	9,00	13,00	15,00	20,00	21,00	23,00

3. Il Concessionario è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del Comune, anche quelli commessi dagli utilizzatori, salvo quelli inerenti alla normale usura degli impianti, il cui ripristino rientri nelle competenze del Comune, e quelli derivanti da causa di forza maggiore.
4. Il Concessionario deve inoltre:

- a) osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'uso del Centro Sportivo; assicurare l'ingresso, in qualsiasi momento, al personale del Comune comandato in servizio per i controlli d'istituto;
  - b) garantire l'apertura del Centro sportivo in concomitanza dello svolgimento di manifestazioni patrocinate dal Comune e/o organizzate dalle Associazioni sportive di cui all'art. 9;
  - c) consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo delle strutture sportive per manifestazioni di interesse pubblico che non rechino pregiudizio all'attività sportiva e di ristoro svolta nell'impianto, nei limiti di cui al successivo articolo 10;
  - d) garantire l'uso degli spogliatoi e relativi servizi igienici anche agli utenti dell'adiacente Bocciodromo;
5. L'ingresso al servizio ristoro è libero a tutti i cittadini.
6. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte dal Concessionario, durante il periodo gestione di cui alla presente concessione, faranno capo esclusivamente al Concessionario. A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni.

#### **ART. 9 - GIOCO DELLE BOCCE**

L'utilizzo dei campi per il gioco delle bocce e delle relative pertinenze deve essere prioritariamente riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede a Magliano di Tenna che promuovono il gioco delle bocce, soggette al pagamento delle tariffe stabilite in sede di affidamento.

#### **ART. 10 - UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE**

1. Il Comune si riserva l'uso di ciascun impianto del Centro sportivo per numero minimo di 10 giorni nell'arco di ogni anno, qualora lo ritenga opportuno, previa comunicazione da inoltrare al Concessionario almeno 10 giorni prima dalla data di utilizzo.
2. L'uso da parte del Comune è completamente gratuito e finalizzato allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, convegni, feste e/o attività ludiche-ricreative comunali e/o intercomunali organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale e/o dalle Scuole.

#### **ART. 11 - REALIZZAZIONE DI MIGLIORIE ALLE STRUTTURE**

1. Il Concessionario potrà proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di miglioria e implementazione dei servizi in genere, i quali potranno essere autorizzati a seguito di approvazione da parte dell'Ente e regolamentati d'apposita convenzione.
2. Detti lavori, opportunamente contabilizzati e quietanzati, potranno essere oggetto di scomputo totale e/o parziale del canone dovuto.
3. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le procedure e norme di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ART. 12 - PERSONALE**

1. Il Concessionario deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.
2. Il Concessionario può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda lo svolgimento degli obblighi del presente capitolato.
3. L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.
4. Il Concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.
5. Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.
6. Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte le

altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

### ART. 13 - TARIFFE ED INCASSI

1. Le tariffe per l'uso da parte di terzi delle strutture sportive del Centro, risultanti dall'offerta economicamente più vantaggiosa e definite in sede di aggiudicazione del servizio, come di seguito descritte, sono a favore del Concessionario e da questi introitate:

-----omissis-----

Le tariffe attualmente in vigore, e non soggette a rialzo da parte del concorrente giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/12/2017 sono le seguenti:

Impianto	Sport	Estate			Inverno				
		dal 1 aprile al 31 ottobre						dal 01 novembre al 31 marzo	
		Scoperto		Coperto	Scoperto		Coperto	Unica tariffa	
		Diurna	Serale	Unica tariffa	Diurna	Serale			
Dalle ore 9,00 alle ore 20,00	Dalle ore 20,00 alle ore 23,00	Dalle ore 9,00 alle ore 16,00	Dalle ore 16,00 alle ore 23,00						
Campo 1 (lato Ovest)	Calcetto	60,00	70,00	60,00	60,00	70,00	70,00		
	Tennis	15,00	20,00	20,00	15,00	20,00	20,00		
Campo 2 Polivalente (lato Sud)	Tennis	15,00	20,00		15,00	20,00			
	Calcetto	60,00	70,00		60,00	70,00			
	Pallacanestro	60,00	70,00		60,00	70,00			
	Pallavolo	60,00	70,00		60,00	70,00			
Bocciodromo Per singola gancia	Associazioni locali			8,00			12,00		
	Altre associazioni o privati			12,00			16,00		

2. Parimenti, spettano al Concessionario tutti gli incassi derivanti dalla attività del bar, fermo restando che sono a suo carico le spese per l'acquisto di bevande e alimenti necessari all'esercizio di detta attività.

3. Il Concessionario deve provvedere ad esporre i prezzi applicati al pubblico mediante apposita tabella. I prezzi praticati, salvo comprovato e verificato motivo, non devono essere superiori a quelli applicati in centri sportivi simili della zona. Tali prezzi sono preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale che può chiederne la modifica sulla base dei prezzi medi praticati dalle altre attività similari.

4. Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente il Centro sportivo. In particolare il Concessionario potrà introitare:

- i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo;
- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.

### Art. 14 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del Centro sportivo previo assenso dell'Amministrazione comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la

composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

2. L'Amministrazione si ritiene esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

3. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della concessione.

4. Il Concessionario garantisce spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione da parte della stessa di materiale informativo pubblicitario il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.

5. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità alla fine della concessione.

6. Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive e sociali perseguite o contrarie alla legge.

#### **Art. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

2. Il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi che preveda la copertura assicurativa per eventuali responsabilità che potessero derivare dall'utilizzo del Centro sportivo e delle sue strutture, con estensione alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. Detta polizza dovrà:

- essere valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto.
- avere massimali pari ad almeno Euro 1.000.000,00 fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale.

4. Il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

5. E' fatto obbligo al Concessionario di accendere presso primaria compagnia polizza assicurativa di copertura dei rischi incendio vincolata a favore del Comune di Magliano di Tenna, riguardante tutto il Centro sportivo, compreso il bocciodromo.

6. Le polizze dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che ne potrà richiedere la modifica e dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.

#### **ART. 16 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

1. Il Comune consegnerà le strutture e le attrezzature nello stato in cui si trovano. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da un rappresentante del Concessionario e dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale -*Sett. LL.PP., Patrimonio e Ambiente*-. Con la firma del verbale di consegna il Concessionario riconosce che i beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione sono in buono stato di efficienza e conservazione ed ha l'obbligo di restituire i beni nelle stesse condizioni di efficienza e conservazione in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso.

#### **Art. 17 - RICONSEGNA DEI LOCALI**

1. Al termine del contratto, il Concessionario dovrà provvedere alla consegna dei locali liberi, da persone e da cose, ed alla consegna degli impianti in perfetta efficienza.

2. Al termine del contratto il Concessionario potrà asportare quanto di sua proprietà, rimettendo nel pristino stato i locali stessi e riconsegnando i medesimi previo verbale di constatazione.

3. Il Concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, non potrà chiedere compenso relativo all'avviamento del servizio.

4. Nell'eventualità che il Comune, alla scadenza del contratto, decida di indire un procedimento di gara per la nuova aggiudicazione della concessione, gli arredi e le attrezzature non di proprietà comunale potranno essere cedute:

- a) al Concessionario subentrante sulla base di accordi strettamente intercorrenti tra i due concessionari e senza che il Comune debba in alcun modo intervenire od assumere responsabilità al riguardo;
- b) al Comune solo ed esclusivamente qualora interessato, previa valutazione del Tecnico comunale.

#### **ART. 18 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE**

1. In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione. Durante questi periodi di chiusura il Concessionario è esentato dal pagamento del canone mensile.

2. Il Concessionario, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto al Comune.

3. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatti salvi: il periodo di ferie, il giorno di chiusura prestabilito, i casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

#### **Art. 19 - INADEMPIENZE**

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, il Comune contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e/ memorie scritte.

2. Alla luce delle eventuali controdeduzioni e/o memorie scritte, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

3. Qualora sia accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria si disporrà, inoltre, l'incameramento di tutta o di parte della fidejussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

4. Sarà equiparata all'inadempimento e, quindi, regolamentata secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di Igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del bar.

#### **ART. 20 - RICHIAMI NORMATIVI**

1. Per quanto non regolamentato, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

1. In caso di controversie, che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario e che non fossero risolvibili in via bonaria, il foro competente è quello di Fermo.

#### **ART. 22 - SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

1. Il Concessionario si ritiene unico ed esclusivo beneficiario degli effetti del presente capitolato. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di procedere in alcun modo a forme di subconcessione o subappalto di quanto forma oggetto della presente capitolato.

#### **ART. 23 - RECESSO ANTICIPATO**

1. Qualora il Concessionario intendesse recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale almeno 6 (sei) mesi prima della data del recesso. In caso di recesso prima della scadenza naturale del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune.

2. Nei sei mesi che precedono la risoluzione del contratto, il servizio dovrà comunque essere offerto nel rispetto degli standard di qualità, di cortesia e degli obblighi contrattuali assunti al momento della stipula del contratto.

3. Resta inteso che, in caso di recesso anticipato, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

#### **ART. 24 - SICUREZZA**

1. Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivante dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008.
2. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.
3. Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal D.L. 06.06/2005 "Testo Coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i., D.M. 24.04.2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al D.M. 388/2003.

#### **ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificato di gara che identifica la concessione.

#### **Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge n. 241/1990.
2. In rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del bar annesso all'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

